



CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 21/10

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTA:** l'articolo 12 della propria ordinanza n. 68/99 in data 22.07.99 relativa alla disciplina dell'accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli nel porto di Scilla;
- RITENUTO:** necessario garantire un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali, modificando la disciplina dettata con la precitata ordinanza;
- VISTA**
VISTO l'ordinanza n. 16/10 in data 15.03.10 relativa alla banchina Ruffo di Calabria; il verbale di destinazione funzionale delle aree e banchine nell'ambito del porto di Scilla redatto di concerto tra l'amministrazione comunale e l'amministrazione marittima in data 25.11.09;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 79 e 80 del relativo regolamento, parte marittima:

ORDINA

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione e sosta delle persone e dei veicoli nel porto di Scilla.
2. Ai fini della presente disciplina il porto di Scilla è individuato dal molo foraneo, dalla banchina "Scoglio di Ulisse", dalla banchina "Ruffo di Calabria" comprensiva degli scivoli est e ovest, come evidenziati nella planimetria allegata alla presente ordinanza.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, CIRCOLAZIONE E SOSTA PEDONALE NELL'AMBITO PORTUALE DI SCILLA

1. Nell'ambito portuale sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale con esclusione della parte superiore del muraglione presente sulla banchina "Scoglio di Ulisse" e sul molo foraneo, nonché della banchina Ruffo di Calabria. I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta.
2. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, prestando attenzione al piano di calpestio e alle scale, evitando eventuali ostacoli/impedimenti. È vietato sedersi su bitte, gradini, e sul ciglio banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere e avvicinarsi ai segnalamenti marittimi.
3. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso, ad eccezione delle persone che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione ovvero per compiere attività operative. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.
4. L'accesso, la circolazione e la sosta pedonale sulla banchina Ruffo di Calabria sono disciplinati dall'ordinanza 16/10 in data 15.03.10 citata in premessa.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE NELL'AMBITO PORTUALE DI SCILLA.

1. Lungo la banchina "Scoglio di Ulisse" e il molo foraneo sono ammessi l'accesso, la circolazione e la brevissima sosta dei veicoli che devono effettuare operazioni di sbarco del pescato o di imbarco/sbarco di attrezzature nautiche dalle unità navali ivi ormeggiate. I veicoli devono procedere alla minima velocità possibile (passo d'uomo), con gli anabbaglianti sempre accesi, i finestrini aperti, mantenendosi a sicura distanza dal ciglio e dando la precedenza ai pedoni. La sosta deve avvenire il più distante dal ciglio del molo e in modo da consentire il libero transito pedonale e quello di altri veicoli. Durante la sosta l'automobile deve essere vigilata e non chiusa a chiave. Le biciclette devono essere condotte a mano.
2. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, è vietato l'accesso dei veicoli sulla banchina "Scoglio di Ulisse" e sul molo foraneo.
3. Lungo la banchina "Ruffo di Calabria" sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli, come previsto dalla precitata ordinanza 16/10 in data 15.03.10.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' VARIE CHE SI SVOLGONO NEL PORTO DI SCILLA

1. La sosta temporanea di unità navali alate è consentita negli scali di alaggio, previa autorizzazione dall'amministrazione comunale e della delegazione di spiaggia di Scilla. Le operazioni di alaggio e varo delle unità navali devono essere eseguite secondo la vigente ordinanza emanata in materia dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria, che, tra le prescrizioni, prevede quelle di delimitare l'area interessata dalle operazioni e di predisporre un servizio di vigilanza per impedire l'accesso agli estranei all'interno della stessa.
2. Le operazioni di bunkeraggio alle unità navali devono essere eseguite secondo vigente ordinanza emanata in materia dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria che, tra le prescrizioni, prevede quella di delimitare l'area interessata dalle operazioni, sistemando cartelli recanti la scritta "bunkeraggio/rifornimento in corso, vietato transitare, fumare e fare uso di fiamme libere".
3. Le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri devono essere effettuate secondo le disposizioni della vigente ordinanza in materia emanata dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria;
4. Le operazioni di sbarco dei prodotti della pesca devono essere eseguite secondo la vigente ordinanza in materia di pesca marittima emanata dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria.
5. Per svolgere un'attività nel porto di Scilla, gli interessati devono attenersi alla vigente ordinanza emanata dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria in materia di vigilanza sull'esercizio delle attività nei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo.
6. Nell'ambito portuale di Scilla, in assenza di specifica autorizzazione, è vietato occupare aree, installare/poggiare strutture di ogni genere e depositare materiali, comprese le reti. E' sempre vietato svolgere attività che possano intralciare le azioni connesse alle operazioni portuali.

ARTICOLO 5 – NORME DI PRUDENZA E RESPONSABILITA'

1. Le zone oggetto della presente ordinanza sono destinate direttamente o indirettamente allo svolgimento di peculiari attività riconducibili, a vario titolo, alla navigazione marittima; quindi, coloro che le praticano devono adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e diligenza, in ragione dei potenziali pericoli e rischi in cui si può incorrere. L'amministrazione marittima è da ritenersi, esonerata da

qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'assunzione, da parte di chicchessia, di comportamenti in contrasto con la presente disciplina.

2. In tale contesto, chiunque si trovi in tali ambiti deve segnalare alla delegazione di spiaggia di Scilla ogni eventuale fatto di rilievo che riguardi le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa generare pericoli.

ARTICOLO 6 – DEROGHE

1. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può adottare disposizioni in deroga alla disciplina prevista dalla presente ordinanza. .
2. Sono sempre ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta in tutto l'ambito portuale del personale o dei veicoli del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera, delle Forze di polizia, degli Enti territoriali e dei servizi di emergenza e soccorso.

ARTICOLO 7 – VIOLAZIONI

1. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1112, 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice delle navigazione.

ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data 01.04.10, abrogando le ordinanze n. 68/99 in data 22.07.99 e n. 04/00 in data 02.02.00.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.reggiocalabria.guardiacostiera.it.

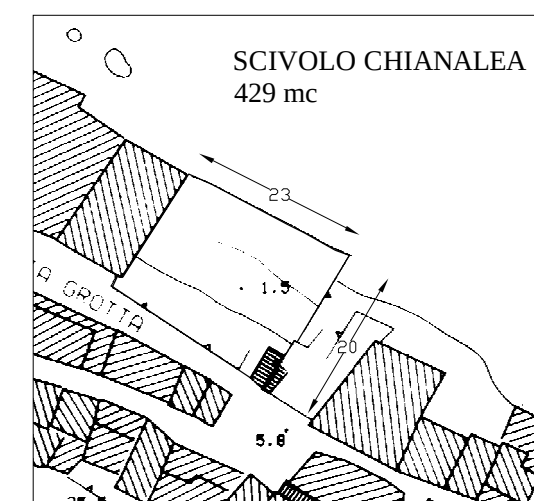
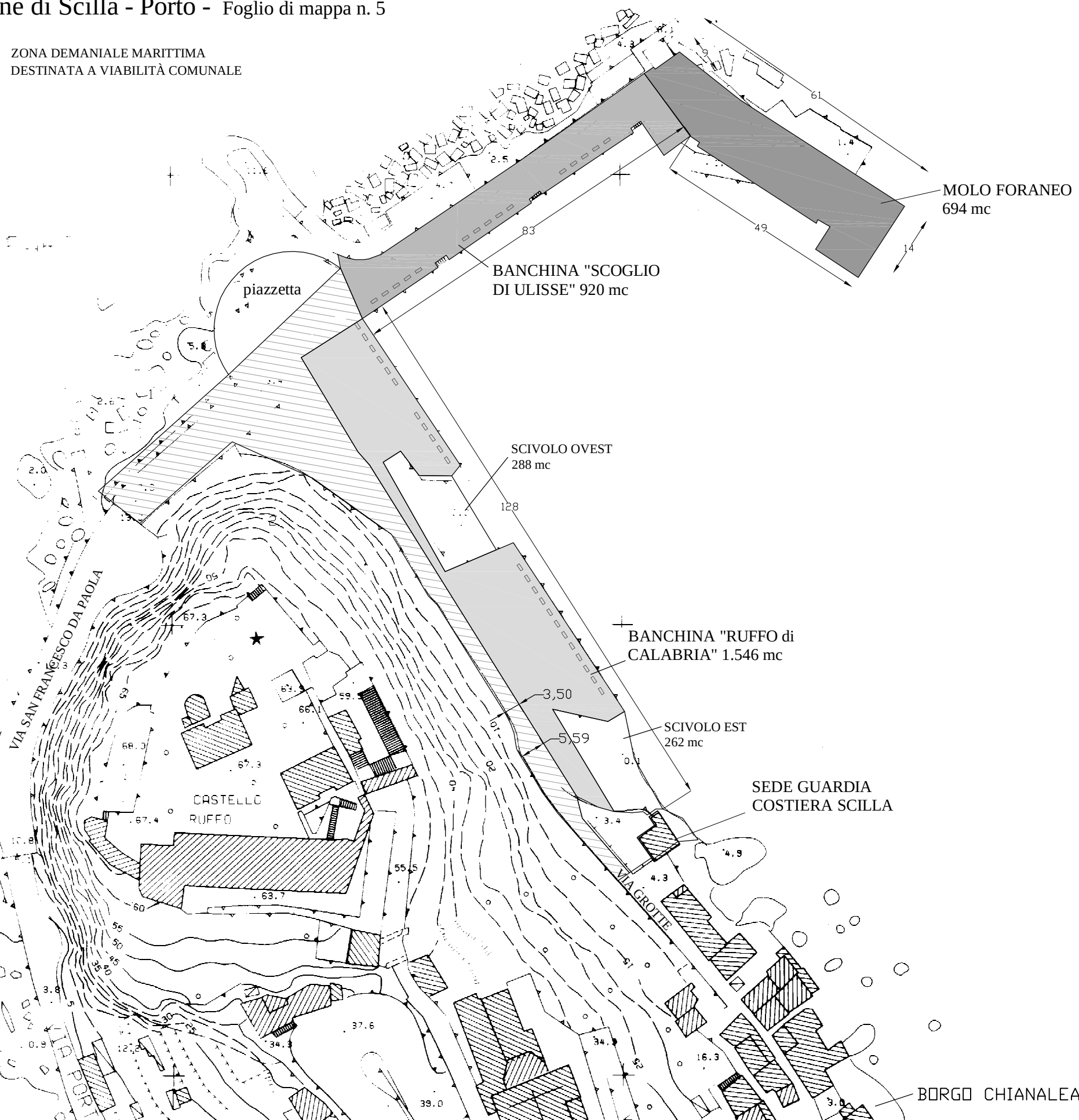
Reggio Calabria, 16.03.10

F.to IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Vincenzo DE LUCA

Comune di Scilla - Porto - Foglio di mappa n. 5



ZONA DEMANIALE MARITTIMA
DESTINATA A VIABILITÀ COMUNALE



scala 1:1.000